

Rsa disabili psichici. Per la regione Marche le strutture autorizzate non esistono

Riportiamo di seguito l'interrogazione dei consiglieri regionali Binci (Verdi) e Altomeni (Rifondazione Comunista) avente per oggetto *Quote a carico degli utenti nelle strutture classificate come RSA disabili psichici*; la risposta dell'assessore alla sanità della regione Marche, Almerino Mezzolani e la successiva lettera del Comitato Associazioni Tutela (CAT) alla quale la regione Marche non ha dato risposta. Si rimanda inoltre, sullo stesso tema, il carteggio tra Gruppo Solidarietà e regione marche *E' legittima la quota a carico degli utenti nelle RSA disabili psichici nelle Marche?*, presente nel sito al link informazioni.

Rimane sconcertante la risposta della regione che continua, nonostante il riferimento ai decreti regionali di autorizzazione delle strutture, a negare l'esistenza delle stesse.

INTERROGAZIONE

Al Presidente di
Consiglio Regionale
S e d e

Oggetto: quote a carico degli utenti nelle strutture classificate come *RSA disabili psichici*

I sottoscritti consiglieri regionali,

premessò che

Il Servizio sanitario regionale prevede diverse strutture residenziali rivolte a soggetti con malattia mentale; tra queste - seppur non più indicate all'interno del Progetto obiettivo tutela della salute mentale 2004-2006 - strutture denominate *RSA disabili psichici*

Le strutture così autorizzate dalla Regione Marche richiedono ai familiari dei malati ricoverati il pagamento di quote alberghiere

A più riprese diverse associazioni di tutela (Gruppo Solidarietà, Tavolo regionale salute mentale) hanno chiesto all'assessorato alla sanità quale normativa regionale preveda la partecipazione alla spesa da parte dei malati ricoverati.

considerato che

Strutture autorizzate dalla regione Marche come RSA disabili psichici, prevedono partecipazioni alla spesa di circa 1000 euro al mese

Che nessuna normativa regionale specifica che le **RSA disabili psichici** prevedano tale partecipazione

Che la delibera regionale 2569/1997 "*Linee di indirizzo per l'assistenza integrata sociale e sanitaria in soggetti malati mentali*", specifica che tra le strutture sanitarie sono ricomprese "SPDC, le strutture semiresidenziali (day hospital psichiatrico e centro diurno), le strutture riabilitative residenziali (SRR) e le RSA sia pubbliche che private autorizzate e accreditate, secondo la normativa vigente (...) nessun onere è da porsi a carico dell'utente, esclusa la eventuale partecipazione alla spesa disposta a suo carico da norme regionali".

Che non risulta essere mai stata emanata alcuna norma regionale in proposito

Che nella risposta data dall'assessorato alla sanità al Gruppo Solidarietà in data 17 novembre e 23 dicembre 2003 si fa un riferimento improprio alla delibera 3240-92 che riguarda invece le *RSA per anziani* derivanti dalla disattivazione ospedaliera prevista dalla delibera 99-1992, la cui organizzazione e funzionamento non ha nulla a che vedere con le strutture classificate ed autorizzate come *RSA disabili psichici*

Che ogni assimilazione alle *RSA anziani* è del tutto fuorviante tanto che le *Rsa disabili psichici* a seguito della legge 20/2000 continuano ad essere autorizzate secondo le indicazioni della DGR 2090/2000.

ritenuto che

per tali strutture la normativa regionale non prevede alcuna partecipazione al costo dei servizi da parte degli utenti e man che meno dei familiari degli stessi

che ciononostante le famiglie continuano ad essere assoggettate a contribuzioni non legittimate da norme regionali

interrogano il Presidente della Giunta Regionale

per sapere quali provvedimenti intenda assumere al fine di adeguare la regolamentazione di queste strutture alla vigente normativa regionale

Si chiede risposta urgente nel prossimo Consiglio Regionale

La risposta

Ancona 7 febbraio 2006

Al Sig. **Presidente della Giunta Regionale SEDE**

Oggetto: interrogazione n. 144/05, a risposta scritta, dei Consiglieri M. Binci e M. Altomeni su "Quote a carico degli utenti nelle strutture classificate come *RSA disabili psichici*" In riferimento alla interrogazione in oggetto indicata, si forniscono qui di seguito gli elementi di conoscenza per la risposta.

Gli interroganti sollevano il problema della partecipazione alle spese di mantenimento, da parte di soggetti malati mentali, in;talune *Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA)* definite "*disabili psichici*". '

In merito, al fine di poter comprendere anche l'attribuzione della spesa, occorre chiarire in via preliminare che le strutture deputate alla assistenza in regime residenziale di utenti malati mentali sono state definite in maniera puntuale dal vigente Progetto Obiettivo, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione amministrativa n. 132/2004.

Le strutture in questione sono distinte in:

- a) strutture residenziali del sistema sanitario, autorizzate ai sensi della l. r. n. 20/2000;
- b) strutture residenziali del sistema sociale, autorizzate ed accreditate al sensi della l.r.

n. 20/2002, utilizzabili dal Dipartimento di salute mentale, ma non dipendenti dallo stesso.

a) Le strutture sanitarie residenziali

Le strutture sanitarie di cui alla precedente lettera "a", garantiscono la continuità terapeutica e la unitarietà degli interventi curativi e riabilitativi.

La normativa regionale vigente individua le seguenti tipologie di strutture sanitarie residenziali:

Strutture residenziali terapeutiche (S.R.T.) : trattasi di strutture residenziali in cui si svolge una parte del programma diagnostico, terapeutico - riabilitativo e socio-riabilitativo per utenti di esclusiva competenza psichiatrica con caratteristiche di post acuzie, con lo scopo di offrire una rete di rapporti e di opportunità emancipative, all'interno di specifiche attività terapeutico - riabilitative.

Tali strutture assicurano al paziente psichiatrico assistenza in fase di stabilizzazione di malattia o in dimissione dal SPDC. Prevedono l'erogazione di cure sotto sorveglianza infermieristica e supervisione medica.

Modalità di accesso: invio del DSM di residenza dell'assistito. La spesa per i ricoveri è a totale carico del SSN.

Strutture Riabilitative Residenziali (SRR): trattasi di strutture che offrono una soluzione terapeutico - riabilitativa in regime residenziale a persone clinicamente stabilizzate per le quali si ravvisa la necessità di un ambito residenziale tutelato e per cui sia possibile individuare un obiettivo di miglioramento nell'ambito del trattamento riabilitativo.

Sono strutture che debbono essere in grado di accogliere, in via prioritaria, pazienti dotati di significative potenzialità evolutive che fanno supporre una evoluzione positiva nel rapporto terapeutico. Tali strutture debbono funzionare come modulo "familiare" o "comunitario" con presenza costante di operatori esperti nelle tecniche di riabilitazione, con i quali il paziente potrà costruire rapporti continuativi nel tempo.

Criteri di accesso: invio del DSM, in conformità ad un programma personalizzato.

Sono a carico del sistema sanitario le spese per la messa a disposizione dei locali e quelle per il personale. Le spese per il mantenimento dell'appartamento (luce, acqua, gas ecc.) e per il vitto, sono a carico degli ospiti.

b) Le strutture sociali residenziali

Le strutture residenziali a ciclo continuativo o diurno con caratteristiche prevalentemente sociali, sono strutture autorizzate ed accreditate ai sensi della l.r. n. 20/2002, utilizzabili dal Dipartimento di salute mentale, ma non dipendenti dallo stesso. Le definizioni ed i requisiti sono comunemente stabiliti nell'ambito della normativa attuativa della citata L.R. n.20 /2002. La normativa regionale vigente individua , per soggetti malati mentali le seguenti tipologie di strutture sociali residenziali.

Comunità alloggio per persone con disturbi mentali: trattasi di residenze con un massimo di 6 posti, per persone con disturbi mentali con un alto livello di autosufficienza ed un residuo minimo di bisogno assistenziale sanitario. Sono a carattere temporaneo o permanente, e consistono in un nucleo di convivenza di tipo familiare per persone che

hanno concluso il programma terapeutico - riabilitativo in strutture e servizi sanitari, prive di validi riferimenti familiari.

L'accesso alla Comunità Alloggio avviene su progetto integrato sociosanitario predisposto e condiviso dagli operatori dei servizi sociali e del Dipartimento Salute Mentale.

L'accoglienza nella Comunità è concordata con il Responsabile della struttura. **Comunità familiare:** trattasi di strutture residenziali con un massimo di sei posti, che accolgono, in via temporanea o permanente, soggetti svantaggiati, sia minori che adulti, anche con limitata autonomia personale, caratterizzati dalla convivenza continuativa, stabile ed impostata sul modello familiare, con persone adulte che svolgono la funzione di accompagnamento sociale ed educativo.

La Comunità Familiare risponde alla esigenza di residenzialità per soggetti temporaneamente o permanentemente privi di sostegno familiare.

La degenza nella SRR è da considerarsi a termine.

La dimissione avviene di norma dopo 12 mesi e per un periodo massimo di 3 anni.

Modalità di accesso : invio del DSM di residenza dell'assistito

La spesa per i ricoveri è a totale carico del S.S.N.

Comunità Protette (CP): trattasi di strutture residenziali a ciclo continuativo o diurno con caratteristiche d'integrazione socio-sanitaria. Sono strutture destinate ad utenti con ridotte potenzialità evolutive ove viene comunque assicurato il mantenimento dell'ospite e perseguito sempre l'obiettivo, ove possibile, dello sviluppo della autonomia individuale e della capacità di relazione interpersonale.

Tali strutture sono altresì indicate per pazienti che presentano una situazione socio familiare in progressivo deterioramento o uno stato di malattia psichiatrica prevalente (su eventuali altre patologie), perdurante e stabilizzato. La Comunità Protetta assicura prevalentemente una assistenza integrata sociale e sanitaria, 24 ore su 24 ed a medio-lungo termine, pertanto, in relazione alla stabilizzazione dello stato di bisogni di protezione psico-fisica, alcuni ospiti possono rimanere nella struttura in regime di lungo-assistenza.

Criteri di accesso: invio del DSM di residenza dell'assistito.

Spesa: sono previste forme di partecipazione alla spesa in applicazione del progetto Obiettivo salute mentale e del d.p.c.m. 14.02.2001 in materia di prestazioni socio-sanitarie.

Gruppo Appartamento: trattasi di strutture residenziali destinate ad un numero massimo di 6 utenti con caratteristiche di auto sufficienza, con notevoli risorse personali e con un residuo minimo di bisogno assistenziale, utenti che possono conseguire una completa autonomia.

I relativi posti letto non rientrano in uno standard predefinito regionale e non

sono destinati ad una ospitalità permanente.

Il DSM assicura nei Gruppi appartamento una presenza periodica con propri operatori, in relazione alle reali necessità assistenziali sanitarie dell'utenza, pari all'assistenza domiciliare.

La valutazione delle condizioni di accoglimento ed il programma di permanenza nella Comunità Familiare sono effettuati dai servizi sociali in collaborazione con i servizi sanitari competenti.

L'accoglienza nella Comunità è concordata con il Responsabile della struttura.

Alloggio sociale per adulti in difficoltà: trattasi di struttura residenziale, cop massimo sei posti, che offre una risposta, di norma temporanea, alle esigenze abitative e di accoglienza di persone con difficoltà di carattere sociale, prive del sostegno familiare.

I destinatari del servizio sono adulti o anziani auto sufficienti, con problemi esclusivamente di natura economica o sociale:

La valutazione delle condizioni di accoglimento ed il programma di permanenza della struttura sono effettuati dai servizi sociali in collaborazione con i servizi sanitari competenti.

L'accoglienza nell'Alloggio è concordata con il Responsabile della struttura.

Centro di pronta accoglienza per adulti: trattasi struttura residenziale con massimo 20 posti, a carattere comunitario dedicata esclusivamente alle situazioni di emergenza.

il Centro di Pronta Accoglienza offre servizi volti a garantire soluzioni immediate, anche se temporanee, a bisogni urgenti di alloggio, vitto e tutela ed a contenere i tempi dell'accoglienza al periodo necessario al reperimento di una collocazione più idonea alle esigenze degli ospiti, di norma non superiore ai 30/40 giorni.

Casa famiglia: trattasi di struttura residenziale con non più di sei posti, destinata ad accogliere soggetti temporaneamente o permanentemente privi di sostegno familiare, anche con età e problematiche psico - sociali composite, improntata sul modello familiare e con la presenza stabile di adulti che per scelta svolgono funzioni educative e socio-assistenziali.

I destinatari del servizio sono soggetti con limitazioni nelle autonomie personali e nella partecipazione alla vita sociale conseguenti a disagio psico- sociale, disabilità, passato di dipendenza, misure alternative al carcere, vittime di violenza o sfruttamento.

La valutazione delle condizioni di accoglimento ed il programma di permanenza nella Casa Famiglia sono effettuati dai servizi sociali in collaborazione con i servizi sanitari competenti.

L'accoglienza in Casa Famiglia è concordata con il Responsabile della struttura.

Conclusioni

Da tutto quanto esposto può evincersi in maniera inequivocabile innanzitutto che la normativa vigente contempla per i malati mentali il ricorso ad una articolata gamma di tipologie di strutture definite nell'ambito del vigente Progetto Obiettivo, così come disponeva il Piano Sanitario Regionale. Tra queste strutture non troviamo le *Residenze*

Sanitarie Assistenziali (RSA), non essendo state ritenute idonee a far fronte agli specifici bisogni terapeutici e riabilitativi di pazienti psichiatrici. In merito si richiama anche quanto coerentemente prevedono il paragrafo "3.1.6.3" del PSR e la relativa tabella "5". Il citato punto del PSR rimanda infatti al Progetto Obiettivo la declaratoria delle funzioni e delle caratteristiche.

Va tuttavia sottolineato che le RSA, secondo lo spirito e la lettera del vigente PSR, sono intese come residenze per la gestione di pazienti non autosufficienti, non curabili a domicilio, che si trovano in una condizione stabilizzata e che richiedono una intensità assistenziale alta a causa della presenza di patologie croniche multiproblematiche, patologie che possono riguardare anche soggetti malati mentali. Ne deriva pertanto che taluni casi, già malati mentali, in assenza di controindicazioni cliniche e quando siano ritenuti compatibili per il livello di gravità e per i bisogni assistenziali espressi, possano essere assistiti anche in RSA come qualsiasi altro utente.

In tal caso non possono non applicarsi le norme generali che regolano i ricoveri in RSA e segnatamente le disposizioni di cui al vigente Piano Sanitario Regionale e quelle di cui alla DGR n. 323 del 2.03.2005, peraltro diffusamente richiamate nel contesto della risposta alla interrogazione n. 208/2005 dei medesimi consiglieri.

Si evidenzia in particolare che la richiamata DGR n. 323/2005 stabilisce che, nei casi di ricovero in RSA, la quota alberghiera a carico del sistema sociale e/o dell'assistito, quota che negli anni precedenti presentava rilevanti squilibri tra una zona e l'altra, venga determinata entro i valori di € 33 +/-25% (€ 24,75 ed €41,25), valori ai quali le strutture interessate, tenendo conto dei costi di gestione e delle specificità locali, dovranno adeguarsi entro tre anni e cioè entro il mese di Marzo 2008.

Si ritiene infine utile rilevare come spesse volte, per le strutture sanitarie residenziali psichiatriche, operatori vari ed utenti utilizzino la denominazione "*RSA disabili psichici*". In merito corre l'obbligo di chiarire in via ufficiale che tale riferimento è culturalmente e formalmente inappropriato per soggetti psichiatrici e non trova alcun riscontro negli atti programmatici regionali. Si assicura comunque che la Giunta Regionale si impegnerà a promuovere i dovuti chiarimenti per non ingenerare ulteriori spiacevoli fraintendimenti.

L'Assessore

(Almerino Mezzolani)

La lettera del Comitato associazioni Tutela

13 Marzo 2006

- Assessore alla sanità regione Marche
E p.c. - Consiglieri regionali Binci-Altomeni
- Difensore civico regionale

Oggetto: Risposta del 7 febbraio 2006 a interrogazione n. 144-05 dei Consiglieri Binci e Altomeni su "Quote a carico degli utenti nelle strutture classificate come RSA disabili psichici"

In merito ai contenuti della risposta alla interrogazione in oggetto, spiace che ancora una volta gli uffici regionali, continuano a negare l'esistenza di strutture che gli stessi uffici hanno autorizzato.

Nella interrogazione si fa riferimento alle note inviate da diverse organizzazioni (Gruppo Solidarietà, Tavolo salute mentale) per chiedere conto della assegnazione di oneri ad utenti ospiti di dette strutture. Nella stessa interrogazione si chiarisce che:

- Il Progetto obiettivo tutela della salute mentale 2004-2006 non fa riferimento a tali strutture;
- non si sta parlando delle *RSA anziani* normate, purtroppo da una confusa e contraddittoria normativa regionale e da ultimo, in riferimento alle quote alberghiere, anche dalla DGR 323/2005.

L'interrogazione come le note inviate negli anni scorsi dalle associazioni (vedi 17 e 23 novembre 2003) fanno riferimento a strutture **autorizzate e classificate come RSA disabili psichici**. Tali strutture, sono state indicate nel precedente Piano sanitario e soggette al percorso autorizzativo della legge 20/2000. Si possono vedere al riguardo le: DGR 785/2001, DGR 1639/2001; DDSP 65/DP5-2003. Ad esempio nel decreto del DDSP n. 13/DP5 del 18 febbraio 2004 si può verificare come la struttura "Abitare il tempo" di Loreto possieda tra i diversi moduli (unità comi persistenti, Rsa disabili fisici, Rsa anziani) anche un modulo di 20 p.l di Rsa disabili psichici.

A questo punto, posto che non si voglia ancora negare il fatto che:

- la regione Marche ha classificato e autorizzato strutture denominate RSA disabili psichici,
- che dette strutture secondo la normativa regionale (vedi contenuti delibera regionale 2569/1997) non possono prevedere una compartecipazione a carico dell'utente,
- a seguito del POSM (del. 132/2004) dette strutture non sono state ricomprese tra quelle previste, ma nulla è stato scritto circa una loro riconversione in quelle previste dal POSM.

Considerato che a tutt'oggi le RSA disabili psichici prevedono oneri a carico degli utenti per somme superiori a 1000€ al mese, si chiede alla regione Marche pertanto quali provvedimenti intenda prendere al fine di adeguare la regolamentazione di queste strutture alla vigente normativa regionale.

Cordiali saluti

Per Il Comitato
Fabio Ragaini

